



*Protocollo d'intesa tra Organizzazioni Sindacali  
CGIL –CISL –UIL, Provincia di Ravenna, Dipartimento  
di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna -  
SPSAL di Ravenna, INAIL Ravenna*

## **Formazione e informazioni come comunicazione efficace. Mappa operativa per RLS.**



### **RAVENNA**

*Sala D'Attorre  
via Ponte Marino n°2*

**8 novembre 2019**

## **Andrea Marchetti**


*RLST - Dipartimento Salute e Sicurezza CGIL Ravenna*

**“La comunicazione per la salute e la sicurezza:  
il ruolo del RLS ”**




**D.P.R. 27 aprile 1955, n°547**  
**D.P.R. 7 gennaio 1956, n°164**  
**D.P.R. 19 marzo 1956, n°303**

**Decreto Legislativo n°626**  
**del 19 settembre 1994**



**Lavoratore come  
soggetto passivo  
da proteggere**



**Lavoratore come soggetto  
attivo, contributo fondamentale  
e centrale per l'attività di  
prevenzione**

Il messaggio che viene dalle direttive comunitarie, recepite con il D.Lgs. 626 nel '94 è ben chiaro:

**Non esiste prevenzione ottimale senza il coinvolgimento attivo dei LAVORATORI, che devono avere adeguata informazione e formazione e sono fonte indispensabile per la raccolta di elementi utili alla valutazione di tutti rischi in azienda**



**PARTECIPAZIONE**

## **DAL 1970 CON LA LEGGE 300 IL SINDACATO HA DIRITTO AL CONTROLLO**

ART. 9 dello Statuto dei Lavoratori

*Tutela della salute e dell'integrità fisica.*

*I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.*

**Con il D.Lgs. 626 nel 1994 c'è un'ulteriore salto di qualità,** viene introdotta la figura del **RLS**, che tra i punti essenziali della sua attività ha quello di **facilitare la partecipazione attiva dei lavoratori**, per questo può accedere a qualsiasi informazione, può mettere il “naso” dappertutto per quel che riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Per poter svolgere appieno questa attività occorre il riconoscimento dell'importanza del ruolo del RLS**

Nello spirito delle normative comunitarie del 1989, del D.Lgs. 626 e successivamente del D.Lgs. 81 nel 2008, si può affermare che per avere un buon livello di prevenzione in materia di salute e sicurezza in azienda non si può prescindere da:

## ➤ **LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI LAVORATORI**

(alla valutazione dei rischi e all'attuazione e controllo delle misure di prevenzione e protezione)

## ➤ **IL RICOSCIMENTO DELL'IMPORTANZA DEL RUOLO DEL RLS**

(da parte di ddl, dirigenti, preposti, rspp, medico competente, lavoratori, oo.ss., organi di vigilanza)

# LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI LAVORATORI è fondamentale affinché

**Percezione  
del rischio**


**Oggettività  
del rischio**

## tendano a sovrapporsi

Nel percorso di valutazione di tutti i rischi le informazioni raccolte dai lavoratori sono una componente essenziale.

Questa fase purtroppo è ancora carente e **spesso i lavoratori non hanno neppure accesso alla valutazione dei rischi della loro mansione.**

# LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI LAVORATORI



Attraverso la condivisione dell'importanza delle misure da attuare, dei dispositivi da utilizzare, passa il comportamento sicuro.

Queste misure devono essere quindi percepite dal lavoratore come **ATTUABILI e INDISPENSABILI** per la tutela della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

**Il PERCORSO DI PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI LAVORATORI, con la presenza del RLS, andrebbe puntualmente VERBALIZZATO!**





**Prendiamo ad esempio la valutazione dei rischi col P X D,**  
uno strumento diffuso per quantificare il rischio  
(dove con l'utilizzo di apposite tabelle, il valore stimato del rischio è il risultato del prodotto tra il valore della probabilità di accadimento di un evento e il valore del danno possibile derivante da quell'evento):

condizione indispensabile per la sua attendibilità è **che**  
**l'addetto alla valutazione conosca bene la realtà aziendale**  
**di riferimento e abbia conoscenze tecniche ed esperienza**  
**sufficienti** per prevedere eventuali situazioni di rischio,  
possibili danni, ecc.

**Diversamente c'è la possibilità di sottovalutare o**  
**sopravvalutare il rischio.**

**Risulta quindi indispensabile che il**  
**valutatore intervisti il lavoratore!**

PROBABILITA'	SIGNIFICATO DEL VALORE	CRITERIO DI SCELTA
1	<b>MOLTO IMPROBABILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Il concatenarsi del danno è subordinato ad un concatenarsi di eventi indipendenti fra di loro</li> <li>➤ <b>Il verificarsi del danno è creduto impossibile dagli addetti</b></li> <li>➤ <b>Non è mai accaduto nulla di simile</b></li> </ul>
2	<b>POCO PROBABILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Il verificarsi del danno dipende da condizioni “sfortunate”.</li> <li>➤ <b>Il verificarsi del danno provocherebbe reazioni di grande stupore tra gli addetti</b></li> <li>➤ <b>Eventi simili si sono verificati molto raramente</b></li> </ul>
3	<b>PROBABILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il verificarsi del danno dipende da condizioni non direttamente connesse alla situazione ma possibili.</li> <li>➤ <b>Il verificarsi del danno provocherebbe reazioni di moderato stupore tra gli addetti</b></li> <li>➤ <b>Eventi simili sono già stati riscontrati in letteratura.</b></li> </ul>
4	<b>MOLTO PROBABILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il verificarsi del danno dipende da condizioni direttamente connesse alla situazione.</li> <li>➤ <b>Il verificarsi del danno non provocherebbe alcuna reazione di stupore tra gli addetti.</b></li> <li>➤ <b>Eventi simili sono già accaduti in azienda o in aziende dello stesso tipo.</b></li> </ul>

Tutte le volte che chiedo ad addetti di un reparto di movimentazione con carrelli, quale probabilità attribuirebbero ad un possibile investimento di un pedone, **praticamente tutti rispondono PROBABILE (moderato stupore - valore 3)**

DANNO		
DANNO	SIGNIFICATO DEL VALORE	CRITERIO DI SCELTA
1	LIEVE	<input checked="" type="checkbox"/> Incidente che dà luogo a disturbi rapidamente reversibili (pochi giorni). <input checked="" type="checkbox"/> Esposizione cronica che dà luogo a disturbi rapidamente reversibili (pochi giorni).
2	DI MODESTA ENTITÀ	<input checked="" type="checkbox"/> Incidente che dà luogo a disturbi reversibili (mesi) <input checked="" type="checkbox"/> Esposizione cronica che dà luogo a disturbi reversibili (mesi).
3	GRAVE	<input checked="" type="checkbox"/> Incidente con effetti di invalidità permanente parziale o comunque irreversibili. <input checked="" type="checkbox"/> Esposizione cronica con effetti di invalidità permanente parziale o comunque irreversibili.
4	MOLTO GRAVE	<input checked="" type="checkbox"/> Incidente con effetti di invalidità totale o mortale. <input checked="" type="checkbox"/> Esposizione cronica con effetti mortali o totalmente invalidanti.

P - Probabilità	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		D - Danno			

Considerato che un investimento col carrello può avere conseguenza MOLTO GRAVE (4), la stima del rischio è di conseguenza  $R = P \times D = 3 \times 4 = 12$ , siamo in fascia **ROSSA: NECESSITÀ DI RIPROGETTARE LA VIABILITÀ IN AZIENDA**. Di solito nel DVR troviamo  $1 \times 4 = 4$  e come azioni formazione e informazione... Con che modalità si è recuperato il punto di vista degli addetti? **Bastava chiedere!**

<b><math>R &gt; 8</math></b>	Azioni correttive indilazionabili	<b>Priorità P1</b>
<b><math>4 \leq R \leq 8</math></b>	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza	<b>Priorità P2</b>
<b><math>2 \leq R \leq 3</math></b>	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine	<b>Priorità P3</b>
<b><math>R = 1</math></b>	Azioni migliorative da programmare non richiedenti un intervento immediato	<b>Priorità P4</b>

Se anche in azienda la propensione a coinvolgere i lavoratori non fosse “normale” metodo di lavoro, **la norma impone comunque al lavoratore la segnalazione delle situazioni di rischio** di cui viene a conoscenza e **l’obbligo di attivare il RLS** perché possa aiutare la soluzione della criticità oggetto della segnalazione!

***D.Lgs. 81/08 art. 20 -Obblighi dei lavoratori***

C.1 lett. e: **segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto** le deficienze di: attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza, dispositivi di protezione, **nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza**, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità .....per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, **dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;**

**Sanzioni per i lavoratori: arresto fino a un mese o ammenda da €219,20 a €657,60 [Art. 59, co. 1, lett.a)]**

# IL RICONOSCIMENTO DEL RUOLO

LA DIFFERENZA TRA UN RLS o RLST E UN TIMBRO



# **PROVIAMO A TROVARE UNA RISPOSTA NEL D.LGS. 81 DEL 9 APRILE 2008**

*articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi*

*3-bis. **In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi** elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.*

***Deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione,** dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, **e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.***

***A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.***

D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI

## **Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi**

### **Comma 2.**

- b) l'indicazione **delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati**, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (la valutazione di tutti i rischi è un obbligo *del datore di lavoro non delegabile*);
- c) il programma delle **misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo** dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle **procedure per l'attuazione** delle misure da realizzare, nonché dei **ruoli dell'organizzazione aziendale** che vi debbono provvedere, **a cui devono essere assegnati unicamente soggetti** in possesso di **adeguate competenze e poteri**;

**Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi**

*Comma 2.*

e) l'indicazione del **nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione**, del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** o di quello **territoriale** e del **medico competente** che **ha partecipato** alla valutazione del rischio;

f) l'**individuazione delle mansioni** che eventualmente **espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale**, specifica **esperienza**, adeguata **formazione e addestramento**.

*Comma 3.*

Il contenuto del documento di valutazione dei rischi deve altresì **rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi** contenute nei successivi titoli del presente decreto.



D. Lgs. 81/08 articolo 29

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi.

2. Le attività di valutazione dei rischi sono realizzate **previa consultazione** del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS – RLST – RLS di Sito).

3. La valutazione dei rischi **deve essere immediatamente rielaborata:**

- in occasione di **modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative** ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori,
- in **relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione**
- a seguito di **infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.**

**Nelle ipotesi di aggiornamento della valutazione dei rischi, il DVR deve essere rielaborato, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.**

**Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.**

**A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.**

*Articolo 50 D.Lgs.81/2008 –  
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*

**b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine a:**

- **valutazione dei rischi,**
- **individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;**

**c) è consultato sulla designazione :**

- **del RSPP e del Medico Competente e degli addetti:**
- **al servizio di prevenzione,**
- **alla attività di prevenzione incendi,**
- **al primo soccorso,**
- **alla evacuazione dei luoghi di lavoro.**

*Articolo 50 D.Lgs.81/2008 –  
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*

**d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art.37;**

**Art. 18 D.Lgs. 81/08 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

**s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;**

- Sanzioni penali per il datore di lavoro e il dirigente

- *Art. 18, co. 1, lett. s): ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)]*

**Sull'organizzazione della formazione** dei lavoratori e dei loro rappresentanti **il RLS DEVE ESSERE CONSULTATO**, ed è l'occasione per chiedere di **mettere al centro dei programmi formativi una forte interazione coi lavoratori per favorire una migliore percezioni del rischi, stimolando l'attivazione di comportamenti sicuri.**

Per poter esprimere un parere sull'efficacia della formazione è **compito del RLS confrontarsi con i lavoratori sulla qualità, sulla chiarezza e sull'importanza che per loro ha avuto la formazione ricevuta.**

Con particolare attenzione alla lingua veicolare per i lavoratori stranieri.



Sarebbe buona cosa **chiedere di poter partecipare come RLS** ai corsi di formazione (specialmente ai corsi che hanno elementi di novità), per **poter verificare anche direttamente le dinamiche d'aula e i risultati emersi.**

**partecipa alla riunione periodica (Articolo 35 D.Lgs.81/2008)**

Tra gli argomenti da prendere sicuramente in esame ci sono:  
**i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori** ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.



**Della riunione**, che è un ulteriore importante momento di confronto, **deve essere redatto un verbale** che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

**Il RLS**, per svolgere al meglio l'attività di promozione di condivisione di conoscenze, competenze e valori, necessari in una buona organizzazione aziendale per la sicurezza, **deve quindi essere puntualmente e tempestivamente informato e consultato.**



Deve poi **avere a disposizione il tempo necessario per confrontarsi con i lavoratori** per accompagnare il processo di partecipazione per il miglioramento continuo.


**Se il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è sul “pezzo”, non è puntualmente informato su quello che succede in azienda, **la rappresentatività del ruolo viene messa in discussione.****

anche i lavoratori non solleciteranno più la figura....**“tanto non sa mai niente”**...



*...e si sperimenta la  
solitudine nel ruolo...*





## Un ruolo importantissimo di sostegno al ruolo di RLS può venire dalla contrattazione ai vari livelli.

- definendo chiaramente il **tempo a disposizione, mezzi e spazi idonei**, tali da permettere al RLS di **svolgere al meglio le attribuzioni** previste dall'articolo 50 del D.Lgs. 81/08
- richiedendo l'inderogabilità della consultazione preventiva e tempestiva del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, **che deve essere formalizzata in un verbale di consultazione** che riporti data, argomenti, tempo utilizzato e fedelmente la discussione intercorsa.
- possibilità nell'affrontare le specifiche valutazioni dei rischi, di **avere consulenze e supporto** in azienda **anche da esterni delle OO.SS.**


Un **RLS sempre informato e coinvolto** in tutte le fasi della gestione della sicurezza in azienda,

**in grado a sua volta di informare i lavoratori e raccogliere da loro suggerimenti utili,**

**in grado di collaborare attivamente** con tutti i soggetti della sicurezza in azienda,

**diventa elemento essenziale** per una buona organizzazione aziendale in materia di salute e sicurezza, **con le potenzialità di promuovere comportamenti consapevolmente sicuri.**

*In una organizzazione sana, dove sono chiari RUOLI E RESPONSABILITA', il comportamento sicuro è la normalità.*  
***Il messaggio è chiaro: si può lavorare SOLO IN SICUREZZA!***



# IMPACT-RLS: INDAGINE SUI MODELLI PARTECIPATIVI AZIENDALI E TERRITORIALI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

**School of Management Politecnico di Milano – Fondazione Di Vittorio –  
Università di Perugia – INAIL – CGIL – CISL – UIL**



**INAIL**

Il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori  
per la sicurezza e le interazioni con gli attori  
della prevenzione

**L'indagine ha coinvolto 2.109 RLS, nei settori:  
Servizi 44% - industria 37% - P.A. 17% - Agricoltura 2%  
Più dei due terzi sono RLS del settore privato.**

**Dimensione aziendale in cui i RLS operano:**


**10% fino a 20 addetti  
11% da 21 a 49 addetti  
33% da 50 a 199 addetti  
23% da 200 a 499 addetti  
23% oltre i 500 addetti**




**2017**

**Figura 8**

**Distribuzione delle risposte sul coinvolgimento dei lavoratori nelle problematiche relative alla salute e sicurezza**




(Politecnico di Milano - Dipartimento di ingegneria gestionale)

**Figura 11**
**Media e distribuzione delle risposte sulle tipologie di informazioni ricevute e fornite dai RLS**


(Politecnico di Milano - Dipartimento di ingegneria gestionale)

**Figura 14**

**Media e distribuzione delle risposte sugli aspetti sui quali i RLS sono stati consultati**




(Politecnico di Milano - Dipartimento di ingegneria gestionale)



**Figura 16**

**Media e distribuzione delle risposte sulla percezione da parte dei lavoratori del ruolo di RLS**



(Politecnico di Milano - Dipartimento di ingegneria gestionale)



**Servizio di documentazione e  
Informazione per Rappresentanti  
dei lavoratori per la Sicurezza  
(SIRS) di Ravenna**

*Il SIRS di Ravenna nasce nel 2005 da un Protocollo d'intesa tra Organizzazioni Sindacali CGIL – CISL – UIL, Provincia di Ravenna, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ravenna.*

*Nel trentennale della tragedia Meccnavi,  
Il 13 marzo 2017 viene sottoscritto l'aggiornamento  
del protocollo costitutivo, INAIL entra a far parte del  
SIRS.*



**Servizio di documentazione e  
Informazione per Rappresentanti  
dei lavoratori per la Sicurezza  
(SIRS) di Ravenna**

## **Obiettivi del SIRS di Ravenna**

- **Dare informazioni** ai RLS -RLST -RLSS, **sulle disposizioni legislative** in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
- **Promuovere momenti di formazione e ricerca mirati a migliorare le competenze** dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
- **Fornire assistenza e supporto** a RLS -RLST -RLSS **su questioni di ordine tecnico specialistico e di agibilità del ruolo**
- **Attivare forme di collaborazione fra le parti sociali e istituzionali finalizzate alla tutela della salute e sicurezza** nei luoghi di lavoro
- **Produrre materiale informativo e documentale specifico**
- **Collaborare con il SIRS Emilia Romagna** ( <http://www.sirsrer.com> ) per l'utilizzo di strumenti comuni e la predisposizione di iniziative in favore di RLS -RLST -RLSS



**Servizio Informativo  
Rappresentanti dei lavoratori  
per la Sicurezza  
della Provincia di Ravenna**

**Servizio di documentazione e Informazione  
per Rappresentanti dei lavoratori per la  
Sicurezza (SIRS) di Ravenna**

Per contattare il SIRS di Ravenna: [salutesicurezza@provincia.ra.it](mailto:salutesicurezza@provincia.ra.it)

**Per contattare i componenti del SIRS di Ravenna:**

**SPSAL di Ravenna:** Marco Broccoli [marco.broccoli@auslromagna.it](mailto:marco.broccoli@auslromagna.it) 0545 283038

**CGIL Ravenna :** Andrea Marchetti [andrea.marchetti@er.cgil.it](mailto:andrea.marchetti@er.cgil.it) 3463656091


**CISL Romagna :** Franco Garofalo [franco.garofalo@cisl.it](mailto:franco.garofalo@cisl.it) 3351283285

**UIL Ravenna :** Carlo Sama [carlo.sama@uil-ravenna.it](mailto:carlo.sama@uil-ravenna.it) 3357315189

**INAIL D.T. Ravenna - FE :** Cinzia Brusa [c.brusa@inail.it](mailto:c.brusa@inail.it) 0544 548577

**SPORTELLI SIRS Ravenna:** RLS - RLST - RLS di Sito possono richiedere al componente di riferimento un incontro presso una sede SPSAL o CGIL o CISL o UIL della Provincia di Ravenna.

*Protocollo d'intesa tra Organizzazioni Sindacali CGIL – CISL – UIL, Provincia di Ravenna, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna - SPSAL di Ravenna, INAIL Ravenna*



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

